

Milano, 13 aprile 2015

Spett.le
**I.N.P.S - Ufficio di Segreteria della Presidenza
dell'Istituto-**
Via Ciro il Grande, 21
00144 – Roma
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

Spett.le
I.N.P.S. - Ufficio di Segreteria del
Direttore Generale
Via Ciro il Grande n. 21
00144 – Roma
Fax. 0659647121

E per conoscenza
p.c. On. Presidente del Consiglio
dei Ministri dott. Matteo Renzi
Palazzo Chigi
Piazza Colonna n. 370
00187 - Roma
presidente@pec.governo.it

Oggetto: bonus bebe DPCM 27.2.2015

La scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dall'art. 5 del D.lgs 215/2003 - ritiene di dover porre alla Vs attenzione le problematiche riguardanti il Decreto attuativo dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (recante la nota disposizione istitutiva del "bonus bebe") e già da noi segnalate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso dell'iter legislativo, con lettera 31.10.2014, rimasta priva di riscontro.

La citata disposizione di legge limita la prestazione assistenziale in questione ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari e ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione.

Tale limitazione è a nostro avviso del tutto illegittima in quanto il diritto comunitario estende il diritto alla parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sociali anche ad altre categorie di stranieri.

In sintesi la normativa comunitaria rilevante è la seguente:

a) l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE stabilisce la parità di trattamento con i cittadini italiani per tutti gli stranieri titolari di un permesso per lavoro o che consente di lavorare (cioè attualmente il permesso unico di cui al dlgs. 40/2014) nell'accesso a tutte le prestazioni regolate dal Regolamento CE 883/2004 (tra le quali rientrano le prestazioni di maternità e di assistenza familiare);

b) l'art. 29 della direttiva 2011/95/UE prevede la parità di trattamento per i titolari dello status di rifugiato politico e per i titolari di protezione sussidiaria (per questi ultimi la direttiva consentiva la limitazione della parità alle prestazioni essenziali, ma l'art. 27 Dlgs 21.2.14 n. 18 di recepimento di detta direttiva ha previsto una totale parificazione anche per tale categoria);

c) l'art. 14 della direttiva 2009/50 prevede che i titolari di "carta blu" (cioè di permesso di soggiorno per stranieri altamente qualificati) beneficino di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la carta stessa, per quanto concerne le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento CEE n. 1408/71, tra cui rientrano le prestazioni familiari.

In base a tali norme comunitarie - che sul punto contengono previsioni incondizionate e sufficientemente precise e sono pertanto direttamente applicabili in ogni Stato membro - riteniamo che abbiano diritto al bonus bebè anche gli stranieri con i titoli di soggiorno sopra indicati e pertanto:

-i titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria;

-i titolari di carta blu;

-i titolari del permesso unico ex Dlgs 40/2014

Né potrebbe rilevarsi in senso contrario l'istituto da Voi diretto debba necessariamente attenersi alle disposizioni di legge. Ciò è sicuramente vero, ma per "disposizione di legge" devono intendersi non solo le leggi nazionali, ma anche le norme di diritto comunitario direttamente applicabili che anzi prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme nazionali.

L'obbligo di "disapplicazione" delle norme nazionali contrastanti con il diritto comunitario non grava infatti solo sull'autorità giudiziaria, ma anche su tutti gli organi della Pubblica Amministrazione (come peraltro ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della CGE) e dunque anche sull'INPS.

Alla luce di quanto sopra riteniamo pertanto che l'INPS possa e debba disporre, con circolare attuativa, **l'applicazione diretta delle richiamate norme comunitarie** con conseguente riconoscimento del bonus bebè anche alle categorie sopra indicate. Ciò anche al fine di evitare un vasto contenzioso giudiziario come quello che già ha coinvolto e tuttora coinvolge codesto Istituto in relazione all'assegno per famiglie numerose di cui all'art. 65 L. 448/98 e all'assegno di maternità di cui all'art. 74 dlgs 151/01 (per i quali resta tuttora aperta la questione della mancata estensione ai titolari di permesso unico).

Confidando in un celere riscontro, restiamo a disposizione per ogni opportuno chiarimento.

Distinti saluti

Per ASGI
Il Presidente
avv. Lorenzo Trucco



ASGI
Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
Via Gerdil, 7 - 10152 TORINO
Tel./Fax 011.4369158
Partita IVA 07490560016